

Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2002, n. 10859

Sezione Lavoro

Impiego pubblico e privato- Arbitrato - Disciplina ex art. 59 commi da 7 a 9 D.L.VO 29 del 1993 - Impugnazione del lodo - Competenza Corte d'appello sede dell'arbitro

Gli artt.412 ter e quater Cod. proc. civ. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi; ne consegue che gli arbitrati rituali, tra i quali quello regolato dall'art. 59 commi 7, 8 e 9 D.L.VO 3 febbraio 1993 n. 29, sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 827 e segg. Cod. proc. civ., e pertanto il giudice competente sull'impugnativa del lodo non è il Tribunale nella cui circoscrizione ha avuto sede l'arbitrato, ma la Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro.